

IL 21 OTTOBRE 2026 SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON EFFETTO DAL 1° SETTEMBRE 2027.

Le istanze che dovranno essere presentate tassativamente entro il suddetto termine sono le seguenti:

- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattenimento in servizio oltre il limite di età ai fini della maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
- revoca delle suddette domande, se già presentate.

Il personale che compie 67 anni e 1 mese di età entro il 31.08.2027 verrà collocato a riposo d'ufficio qualora abbia conseguito i requisiti per il diritto a pensione.

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA ALMENO UN CONTRIBUTO ENTRO IL 1995
Dal 1° settembre 2027 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 67 anni e 1 mese di età compiuti entro il 31.12.2027.

Requisiti minimi al 31.12.2027 – Donne e Uomini	
Età anagrafica	Contribuzione
67 anni e 1 mese	20 anni

Per il personale che svolge "attività gravose" resta confermata l'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi oppure 67 anni con almeno 30 anni di anzianità contributiva maturati entro il 31 agosto 2027.

PENSIONE ANTICIPATA
Dal 1° settembre 2027 la pensione anticipata può essere conseguita a domanda se, entro il 31 dicembre 2027, risulta maturato il requisito contributivo di almeno 41 anni e 11 mesi, per le donne, e 42 anni e 11 mesi per gli uomini.

Requisito contributivo minimo al 31.12.2027	
Donne	Uomini
41 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi

Per il personale che svolge "attività gravose" non si applica l'incremento previsto di 1 mese.

REGIME SPERIMENTALE "OPZIONE DONNA". Requisiti perfezionati entro il 31.12.2021.
Possono accedere al regime sperimentale "Opzione Donna" le lavoratrici che hanno compiuto almeno 58 anni d'età e maturato almeno 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2021 con il calcolo di pensione contributivo. Una volta maturati i requisiti, è possibile accedere alla pensione in qualsiasi momento.

Opzione Donna – Requisiti minimi		
Età anagrafica	Contribuzione	Metodo di calcolo
58 anni entro il 31.12.2021	35 anni entro il 31.12.2021	Integralmente contributivo

REGIME SPERIMENTALE "OPZIONE DONNA 2023". Requisiti perfezionati entro il 31.12.2022.
Possono accedere solo le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e si trovano in una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

REGIME SPERIMENTALE "OPZIONE DONNA" 2024-2025. Requisiti perfezionati dal 01.01.2023 al 31.12.2024.

Possono accedere solo le lavoratrici che dal 01.01.2023 al 31.12.2024 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e si trovano in una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI C.D. PRECOCI
I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione, se svolgono attività gravose, altrimenti con 41 anni e 1 mese, maturati entro il 31.12.2027.

APE SOCIALE
È prevista la possibilità di accedere all'APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2027 ai lavoratori che hanno maturato nel 2026 i requisiti richiesti (almeno 63 anni e 5 mesi di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni) già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall' INPS.
Per le lavoratrici madri l'anzianità contributiva minima di 30/36 è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni.

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA PRIMA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA DAL 1° GENNAIO 1996.
Il personale può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2027 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
67 anni e 1 mese	20 anni	Non inferiore all'importo dell'Assegno Sociale
71 anni e 1 mese	5 anni effettivi	Qualsiasi

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2027 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione	Limite massimo erogabile fino al compimento dell'età pensionabile
64 anni e 1 mese	20 anni e 1 mese effettivi	3 volte assegno Sociale 2,8 volte donne con 1 figlio 2,6 volte donne con 2 figli	5 volte il trattamento minimo Inps

PRESSO LE SEDI DEL PATRONATO INCA CGIL TROVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI, LA CONSULENZA PERSONALIZZATA E L'ASSISTENZA PER COMPILARE E INVIARE LE DOMANDE DI PENSIONE

PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100"	
Requisiti minimi al 31.12.2021 – Donne e Uomini- Quota 100-	
Età anagrafica	Contribuzione
62 anni	38 anni

PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 102"	
Requisiti minimi al 31.12.2022 – Donne e Uomini- Quota 102-	
Età anagrafica	Contribuzione
64 anni	38 anni

PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 103" - requisiti al 31.12.2023-
Il personale che entro il 31/12/2023 matura un'anzianità contributiva minima di 41 anni e compie almeno 62 anni di età, potrà accedere alla pensione anticipata "flessibile" (c.d. pensione *quota 103*). La pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Requisiti minimi al 31.12.2023 – Donne e Uomini- Quota 103-		
Età anagrafica	Contribuzione	Limite massimo erogabile fino età pensionabile
62 anni	41 anni	5 volte il trattamento minimo Inps

PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 103" - requisiti dal 01.01.2024 al 31.12.2025-
Il personale che dal 01.01.2024 al 31.12.2025 matura un'anzianità contributiva minima di 41 anni e compie almeno 62 anni di età, potrà accedere alla pensione anticipata "flessibile" (c.d. pensione *quota 103*). La pensione sarà liquidata in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. **Metodo di calcolo: contributivo.**

Requisiti minimi dal 01.01.2024 al 31.12.2025 – Donne e Uomini- Quota 103-			
Età anagrafica	Contribuzione	Limite massimo erogabile fino età pensionabile	Metodo di calcolo
62 anni	41 anni	4 volte il trattamento minimo Inps	Integralmente contributivo

Il trattamento pensionistico previsto da "Quota 100, Quota 102, Quota 103" non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Fanno eccezione i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo occasionale. Ai dipendenti pubblici che accedono alla pensione "Quota 100, Quota 102, Quota 103", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO
È prevista la possibilità di cumulare la contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche, comprese le casse dei liberi professionisti, per conseguire la pensione:

- di vecchiaia all'età di 67 anni e 1 mese con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- anticipata con almeno 41 anni e 11 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini.

Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolga una cassa libero professionale con i requisiti anagrafici e contributivi più elevati, la quota a carico della cassa libero professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisiti. Ai dipendenti pubblici che accedono alla "pensione in cumulo", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE
I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni. Tale possibilità è esercitabile a 66 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 41 di contribuzione indipendentemente dall'età. I requisiti anagrafici e contributivi o solo contributivi devono essere perfezionati entro il 31.12.2026 in quanto si applica il regime della decorrenza mobile.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni e 1 mese di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE
Le domande di cessazione dal servizio e le revocche devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione cattolica e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS "ISTANZE ON LINE" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta deve presentare la domanda direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio, nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione; in tal caso verrà data comunicazione al dipendente.

GESTIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica:

- 1) compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato Inca;
- 2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164).

DIRIGENTI SCOLASTICI
Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. L'art. 12 del CCNL dell'area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 1° marzo 2027 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la liquidazione del montante maturato o lasciare aperta la posizione anche continuando a versare volontariamente. Nel caso della richiesta di liquidazione del montante, il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale. La liquidazione di tutto il montante avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la maturazione della pensione complementare oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale. Dal giorno successivo all'effettivo pensionamento, tramite la specifica funzione attiva nell'area riservata agli aderenti sul sito del Fondo Espero, si può chiedere la liquidazione del montante. Il totale della contribuzione reale verrà corrisposto entro 90 giorni dalla richiesta. La quota di TFR, accumulata dal momento dell'iscrizione al Fondo, verrà corrisposta dal Fondo Espero dopo che l'INPS la verserà ad esso. Per gli assunti prima del 2001 in regime di TFS, il Nuovo TFS (TFS maturato al momento dell'adesione in aggiunta alla parte di TFR non versato al Fondo Espero), ovvero, per gli assunti dal 2001, l'eventuale TFR maturato prima dell'adesione alla previdenza complementare, verrà corrisposto nei tempi previsti dalla normativa vigente, a seconda della tipologia di pensionamento a cui si ha diritto.